



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INAPPLICABILITÀ RETROATTIVA DELLA CAUSA OSTATIVA AL
REGIME FORFETARIO IN CASO DI PARTECIPAZIONE A IMPRESA
FAMILIARE**

- Sentenza del 27/03/2026, n. 679 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Astegiano
- Rel. Ruta

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 468 AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE

Imposta sui redditi delle persone fisiche - Regime forfetario - Partecipazione ad impresa familiare - Preclusione - Natura innovativa - Irretroattività.

Massima

In tema di regime forfetario, la causa ostativa all'accesso e alla permanenza nel regime, consistente nella partecipazione dell'esercente attività d'impresa, arti o professioni a un'impresa familiare, prevista dall'art. 1, comma 57, lett. d), della l. 23 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato la l. 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, commi 54 e ss.), ha carattere innovativo e non di interpretazione autentica, con la conseguenza che essa non trova applicazione con riferimento a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

Rif. Normativi

- L. 23/12/2014, n. 190, art. 1, commi 54-89
- L. 30/12/2018, n. 145, art. 1, comma 9

Anno pubb.

- 2026